

(N. 556)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 maggio 1954 (V. Stampato N. 837)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1954

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono fissati i seguenti limiti di impegno entro i quali il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari:

a) lire 1.500 milioni per l'esercizio, 1954-1955;

b) lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1958-59 compreso.

Art. 2.

La somma occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo

sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1992-93.

Art. 3.

La spesa di lire 1.500 milioni relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI